

---

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 85

**Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia). Nuove disposizioni per il contrasto della ludopatia.**

(Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30.12.2014 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 57/2013

Art. 3 - Sostituzione della rubrica dell'articolo 4 della l.r. 57/2013

Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 57/2013

Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 57/2013

Art. 6 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 57/2013

Art. 7 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 57/2013

Art. 8 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 57/2013

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina dell'attività di gioco);

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 2011, n. 300;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia);

Considerato quanto segue:

1. Alla luce delle problematiche evidenziate nel primo periodo di operatività della l.r. 57/2013, si ritiene di intervenire sulla medesima per affrontare in maniera più efficace quei fenomeni che destano il maggiore allarme dal punto di vista sociale;

2. Ritenuto pertanto di prevedere che l'obbligo di osservanza delle distanze minime dai luoghi sensibili si applica, oltretutto a tutti quegli spazi nei quali sono collocati gli apparecchi per il gioco con vincite in denaro, ai centri di scommesse, e di escludere tale obbligo per gli spazi in cui sono collocati solo gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931;

3. Si ritiene, altresì, di limitare la concessione di incentivi regionali a coloro che rimuovono gli apparecchi per il gioco con vincita in denaro;

Approva la presente legge

*Art. 1*

---

*Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013*

1. Al punto 1 del preambolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), le parole: “ *descritta nella classificazione internazionale delle malattie dell’* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *e caratterizza i soggetti afflitti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’* ”.

2. Al punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013 le parole: “ *delle sale da gioco* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *dei giochi leciti* ”.

*Art. 2**Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 57/2013*

1. L’articolo 2 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:

*“ Art. 2 - Definizioni*

*1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:*

*a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità;*

*b) spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera c);*

*c) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);*

*d) centri di scommesse: le strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 773/1931. ”.*

*Art. 3**Sostituzione della rubrica dell’articolo 4 della l.r. 57/2013*

1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 57/2013 è sostituita dalla seguente: “ *Distanze minime* ”

*Art. 4**Modifiche all’articolo 4 della l.r. 57/2013*

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:

*“ 1. E’ vietata l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. ”.*

2. Al comma 2 della l.r. 57/2013 le parole: “ *di sale da gioco e di spazi per il gioco* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro. ”.*

*Art. 5**Modifiche all’articolo 6 della l.r. 57/2013*

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 57/2013, le parole: “ *di sale da gioco e di spazi per il gioco* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro* ”.

*Art. 6**Modifiche all’articolo 7 della l.r. 57/2013*

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 57/2013 le parole: “ *per il personale operante nelle sale da gioco* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *per il personale operante nei centri di scommesse e negli spazi con vincita in denaro* ”.

*Art. 7**Modifiche all’articolo 13 della l.r. 57/2013*

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 57/2013 le parole: “ *le sale da gioco e gli spazi per il gioco* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *i centri di scommesse e gli spazi per il gioco con vincita in denaro. ”*

*Art. 8**Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013*

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 le parole: “ *della sala da gioco* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *dell’attività* ”.